

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO L

BARI, 10 OTTOBRE 2019

n. 116 *suppl.*



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2019, n. 1805

Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020. DGR n. 1558/2019 e n. 1560/2019: ulteriori modifiche ed integrazioni..... 4

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2019, n. 1805

Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020. DGR n. 1558/2019 e n. 1560/2019: ulteriori modifiche ed integrazioni.

Il Presidente della Giunta, dr Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso e richiamato quanto riportato nella DGR n. 1558/2019 e precisamente che:

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorie" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 - bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato" per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;*
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria".

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva, pur discostandosi dal parere ISPRA, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, *"... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale"*, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex (NFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento *"Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of hirable bird species in the EU"* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l'altro, che *"in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli"*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai "Key concepts (KC)" nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"* è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

In Puglia, così come quasi in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti".

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale".

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *"Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 -"*, ha comunicato che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"*, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*.

Il documento Ornis "Key Concepts" (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *"Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio"* e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l'altro: *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l'ISPRA come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province», la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere"*.

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

All'uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell'ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l'attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell'ISPRA fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. – N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell'ISPRA statuendo che “la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico” ed ha specificato che “il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno condotta a non osservarlo”.

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” che riferendosi alla Guida redatta dall'ISPRA riporta:“*tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.*”.

In merito al “potere sostitutivo” esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che il “progetto denominato EU – Pilot”, istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell'UE e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo.

Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell'inizio della migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero, ritiene anche per l'annata venatoria 2017/2018 di discostarsi da quanto previsto dai succitati KC nazionali per le specie di Turdidi (Tordo bottaccio e Cesena).

Altresì, la Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle

specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il calendario venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

Inoltre, lo Stato Italiano ha approvato la legge 6 febbraio 2006 n. 66 "Adesione della Repubblica Italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa".

Altresì, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione Speciale (ZPS), recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.

E' da evidenziare, inoltre, che con la L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 è stato statuito che le funzioni in materia di caccia, esercitate dalle province e Città metropolitana di Bari, sono state oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Con nota prot. n. 5063 datata 23.05.2019 è stata trasmessa l'ipotesi di Calendario Venatorio 2019/2020 all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017. Detto Istituto, con propria prot. n. 40888 del 28 giugno 2019 ha trasmesso il proprio relativo parere.

Successivamente con nota regionale n. 7656 del 23.07.2019 è stato richiesto, sempre al predetto Istituto, ulteriore parere formulato con nota n. 47001/T-A11 del 29.07.2019.

Sulla precitata ipotesi di Calendario Venatorio, il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo, nella riunione del 22 luglio c.a. ha espresso il proprio parere.

Sulla base delle richieste emerse nel corso della precitata riunione di Comitato si è reso necessario ed opportuno acquisire ulteriore apposito parere da parte dell'ISPRA, giusta nota regionale n. 7931/2019, utile a valutare la possibilità di procedere ad una eventuale modifica e/o integrazione del Calendario Venatorio regionale 2019/2020.

Con nota prot. n. 54682 del 20.09.2019 l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere, in riscontro alla precitata richiesta regionale n. 7931/2019, favorevole, tra l'altro, per l'inserimento della specie "Colombaccio" tra quelle cacciabili nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020, unicamente da appostamento.

Relativamente all'invito formulato dal Ministero dell'Ambiente con nota datata 08.07.2019 n. 16169.09, avente ad oggetto l'invito alle Regioni a sospendere il prelievo venatorio per le specie "Moriglione" e "Pavoncella", si è ritenuto di non aderire sulla base di quanto riportato nel predetto relativo parere ISPRA sul calendario venatorio pugliese (nota n. 40888/2019) nonché per le motivazioni riportate di seguito nelle parti riguardanti le precitate specie (Moriglione e Pavoncella).

Con DGR n. 1558 del 02.08.2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29.08.2019, è stato approvato il Calendario Venatorio regionale 2019/2020.

Con successivo provvedimento giuntale n. 1560 del 26 agosto 2019, pubblicato sul BURP n. 106 del 17.09.2019, si è proceduto ad integrare e modificare il predetto Calendario Venatorio regionale 2019/2020 (DGR n. 1558/2019).

Successivamente con ricorso del 09.09.2019 incardinato, innanzi al TAR Puglia, dall'Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – VAS avverso la Regione Puglia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle DGR Puglia n. 1558 del 02.08.2019 "Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020" e n. 1560 del 26.08.2019 "Integrazioni/modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020", oltre che della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e delle successive deliberazioni di riapprovazione/proroga del predetto Piano;

Con ordinanza n. 376 del 20.09.2019 il TAR Puglia – Bari, Sez. I, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione; tuttavia la ricorrente Onlus VAS ha impugnato la citata ordinanza cautelare del TAR Puglia chiedendo – inaudita altera parte - l'emissione di un decreto monocratico di sospensione degli atti impugnati nelle more della decisione collegiale. Il Presidente della III sezione del Consiglio di Stato, con decreto 5077/2019, ha quindi concesso la sospensione temporanea degli atti impugnati, fino alla discussione collegiale in Camera di Consiglio, fissata per il 24 ottobre.

Il Presidente del Consiglio di Stato, successivamente adito sia per la revoca e/o modifica della predetta misura cautelare monocratica, che per l'abbreviazione dei termini, su istanze della Regione, ha accolto esclusivamente la richiesta di abbreviazione dei termini, anticipando la discussione collegiale al 17 ottobre c.m.

Considerato il persistere delle ragioni di urgenza già rappresentate dinanzi al Consiglio di Stato in sede di presentazione dell'istanza (non accolta) di revoca e/o modifica del decreto cautelare monocratico, si ritiene la necessità di modificare ulteriormente il calendario venatorio regionale 2019/2020, sulla base delle indicazioni fornite dall'Avvocatura regionale, in conformità ai precitati pareri ISPRA, come di seguito riportato:

Alzavola (*Anas crecca*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1°decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a 10 capi.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 29 dicembre 2019 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- ha recepito l'indicazione espressa nel parere ISPRA del 28.06.2019 e nelle relative Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Canapiglia (*Anas strepera*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Codone (*Anas acuta*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, come suggerito dal MIPAF, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale della specie, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 20 capi annuali.

Fischione (*Anas penelope*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2),
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Folaga (*Fulica atra*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Frullino (*Lymnocryptes minimus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa"*;

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Mestolone (*Anas clypeata*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Moriglione (*Aythya ferina*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, senza discostarsi dal parere ISPRA che, tra l'altro, invita a chiudere la stagione venatoria a detta specie entro il 20 gennaio ed a ritenere importante un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile della specie atteso, peraltro, che si evince che la pressione venatoria non risulta un fattore di maggiore criticità per detta specie, ed, inoltre, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in relazione alle recenti tendenze demografiche si rappresenta che i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2019, dimostrano, in tre siti chiave per lo svernamento della specie, un aumento dei contingenti, che segue al periodo di diminuzione stabilito dal 1993 al 2010 (Longoni & Fasola, 2019, Sergiacomi et al., 2018, Bon & Basso, 2018);

- in armonia con i predetti dati recenti sui censimenti, anche uno studio aggiornato sui prelievi in 32 siti italiani specialisti di caccia alla specie, presentato al Dick Specialist Group Symposium in Scozia nel 2018, dimostra che la tendenza analizzata statisticamente dal 2010/2011 al 2017/2018, quindi per otto stagioni consecutive, mostra un incremento moderato del prelievo. Questo dato conferma che la specie in Italia è, negli ultimi anni, in ripresa numerica rispetto al passato;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di due capi e quello annuale a 10 capi, come da indicazione ISPRA.

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, senza discostarsi dal relativo parere dell'ISPRA che ritiene che la caccia non viene ritenuta un fattore di minaccia per la specie e non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una responsabilità per la sua conservazione. Tuttavia le azioni di conservazioni indicate includono la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili statistiche sui carnieri. Inoltre il prelievo viene consentito in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e 20 capi annuali per cacciatore.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- che l'effetto dell'attività venatoria sulla specie è stato oggetto di un recente lavoro scientifico di analisi in tutta Europa, che ha stabilito che la caccia non è un fattore che ha determinato il declino della popolazione nidificante a livello europeo, mentre la causa è la riduzione del successo riproduttivo, causato dalla trasformazione degli habitat e dalla predazione (Souchay & Shaub, 2016);
- la tendenza della popolazione europea è giudicata stabile nell'ultimo report AEWA;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'Ispra dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e Al. 2002). A tanto si aggiunga che la situazione

della popolazione in Italia è di incremento favorevole sia in periodo riproduttivo (Nardelli et al., 2015), sia in periodo invernale (Zenatello et al., 2010);

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 30 novembre 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di novembre e dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di dicembre e gennaio è consentito, secondo le previsioni contenute nei relativi piani di prelievo annuali comunicati dai concessionari, unicamente nelle aziende Faunistico-Venatorie fino al 29 gennaio 2020;
- i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o posticipare, sul proprio territorio di competenza, la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.

Lepre europea (*Lepus europaeus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2018 al 08 dicembre 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Province, inoltre accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale.
- a maggior tutela della specie ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico "*Fenologia delle nascite nella lepre europea*" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

Starna (*Perdix perdix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 30 novembre 2019 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di ottobre e novembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- ha limitato, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione regionale, in virtù di quello nazionale già redatto e approvato, il carniere giornaliero a non più di un capo con limite di cinque capi annuali per cacciatore.
- i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o sospendere, sul proprio territorio di competenza, la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.

Allodola (*Alauda arvensis*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 30 novembre 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per quanto riportato nello specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di cinquanta capi considerando, altresì, che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (SCEBBA S., G.I.L. NAPOLI – PROGETTO ALAUDA 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007), così come l'anticipo della chiusura della stagione del prelievo al 30 novembre è per non incidere negativamente sulle popolazioni svernanti.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 06 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, come da parere ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2);
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna selvatica dove Andreotti a pag 66 afferma: *"I movimenti preriproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile"*;
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA in precedenti pareri;
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di

rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;

- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);

- entro il 20 marzo 2020, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala destra degli esemplari all'ATC di residenza o ad apposita Associazione delegata per il rilievo di alcuni dati, in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato con l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;

- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":

- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie;

- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Birdlife International 2006-2009): <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo>.

Merlo (*Turdus merula*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 29 dicembre 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;

- è consentita la caccia solo in forma di appostamento.

Cesena (*Turdus pilaris*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".

- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;

- nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987 - I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208", gli autori affermano a pag.108 : "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 19 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi e per le motivazioni riportate in premessa;

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati riportati nella pubblicazione scientifica ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999). *The role of Italy within the Song Thrush *Turdus philomelos* migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data*. Vogelwarte, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale

degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che “...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” (pag. 183);

- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 –Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae –Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano a pag.111: “I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile”;

- nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: “La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l’inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l’inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”: sintesi ed analisi delle riprese*; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20: “In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore”;

- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidace-cisticolidae oasi Alberto Perdica editore Bologna, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio”.

- a supporto della precitata documentazione/bibliografia scientifica si aggiungono i vari studi effettuati, ultimamente, nella Regione Puglia e consegnate al competente Ministero, in particolare quello di cui alla bibliografia Scebba, La Gioia e Sorrenti 2015 “Indagine sulla data di inizio della migrazione pre-nuziale del Tordo bottaccio il Puglia – UDI, XL:5-15.

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 19 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi, così come specificato nelle motivazioni riportate in premessa.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 02 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

- i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238”, evidenziano nella terza decade

di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: "*Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti*" (pag 30);

- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): "*Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio*";

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.158): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.*";

- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. *Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981*);

- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 19 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 2 ottobre al 10 novembre 2019, come da parere ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico*";

- la specie è considerata Least concern nella Red List of European Birds 2015 ed è in incremento moderato come nidificante in Italia, in un arco temporale (2000-2014) in cui la specie è stata oggetto di caccia, anche in

preapertura;

- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- ha previsto, inoltre, la chiusura del prelievo venatorio al 10 novembre, in anticipo alla prevista chiusura del 31 dicembre di cui alla legge n. 157/92.

Tortora (*Streptopelia turtur*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 20 ottobre 2019, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile*";
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dell'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia in tutto il periodo previsto esclusivamente nella forma da appostamento contenute in vari precedenti pareri ISPRA, soprattutto in considerazione del periodo ristretto della presenza di tale specie in Puglia;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- si specifica, all'uopo, che uno studio recente, che ha analizzato tutti i dati di inanellamento della specie in Europa, ha stabilito che in Italia l'attività venatoria ha luogo in modo preponderante su tortore nate o riprodottesi in Italia (Marx et al. 2016), dove la situazione è di stabilità della popolazione (www.MITO2000.org);
- a supporto di quanto predetto e delle previsioni previste nell'allegato calendario venatorio si richiama quanto riportato nella pubblicazione "*Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e Andamenti di Popolazione delle Specie 2000-2014 (Rete Rurale nazionale & LIPU – 2015)*" che a pag. 13 – cap. 4 riporta che per diverse specie fra cui la "*Tortora*", *nella Regione Puglia, si registrano diversi incrementi degli indici di popolazione*". Questo conferma che l'attività venatoria, svolta da decenni sulla specie, in passato anche in date antecedenti al 01 settembre e con prelievi limitati, non ha causato un declino della popolazione complessiva in Italia e in Puglia in particolare;
- inoltre, si evidenzia che le popolazioni migratrici che investono la Regione Puglia provengono dalla sub popolazione appartenente alla "*Flyway centro-orientale*" (Marx et al. 2016), i cui dati di demografia sono di generale stabilità.

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 09 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020, come da ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: *“specie considerata in buono stato di conservazione, che “in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori”, per la quale “si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione” ed infine “il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.”* (ISPRA, “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
- i più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l’Unione Europea *“European Red List of Birds”*, uscita nel 2015, definisce la specie *“Least Concern”* (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) *“Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017”*;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento *“Key Concepts”* coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi e cinque capi nelle giornate previste di febbraio;
- conseguentemente all’ acquisizione di ulteriore apposito parere ISPRA, la possibilità di prevedere il prelievo anche nel mese di febbraio 2020 nei giorni 1, 2, 5 e 9.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 09 ottobre al 15 gennaio 2020, come da parere ISPRA. Inoltre vengono previste, per la specie *“Cornacchia grigia”* quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio (1, 2, 5 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento *“Key concepts”* (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia e la taccola sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L’ISPRA, nei propri citati pareri, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l’ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* relativamente alla specie nel paragrafo: *Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria*, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*.

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 09 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020, come da parere

ISPRA. Inoltre, vengono previste, per la specie "Gazza" quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio (1, 2, 5 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 09 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020, come da parere ISPRA. Inoltre, vengono previste per la specie "Gazza" quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio 2020 (1, 2, 5 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei tordi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 "con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori, in un ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore;
- pavoncella, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 annuali per cacciatore;
- moriglione rispettivamente di due capi giornalieri e 10 annuali per cacciatore;
- codone, quaglia e tortora, rispettivamente di 5 e 20 capi annuali per cacciatore;
- allodola, di 10 capi giornalieri e di 50 capi stagionali per cacciatore;
- corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia, taccola e gazza) 10 capi giornalieri;

RITENUTO che per quanto riguarda il posticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii. e giusto quanto riportato nei relativi pareri ISPRA del 28.06.2019 (nota n. 40888), del 29.07.2019 (n. 47001/T-A11) e n. 54682 del 20.09.2019, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione e nei relativi ATC autorizzati con permessi annuali, esercitare l'attività venatoria nei giorni 1, 2, 5 e 9 febbraio alle specie "Ghiandaia", "Gazza", "Cornacchia Grigia" e "Colombaccio", unicamente da appostamento temporaneo;

CONSIDERATO il suggerimento dell'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;

PRESO ATTO che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l'impossibilità dell'utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata;

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" contempla tra i mezzi di caccia consentiti il "fucile ad anima liscia";

RITENUTO quindi opportuno, al momento, di non vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati ma di utilizzare preferibilmente munizioni atossiche e fucili ad anima rigata e, al contempo, di promuovere campagne informative circa le indicazioni offerte dalle linee guida ISPRA;

RITENUTO di adeguare il calendario venatorio 2019/2020 della Regione Puglia a tutti i pareri espressi da ISPRA, si propone:

- ✓ di recepire tutti i pareri formulati da ISPRA (nota ISPRA prot. n. 40888 del 28.06.2019, nota ISPRA prot. n. 407001 del 29.07.2019 e nota ISPRA prot. n. 54682 del 20.09.2019);
- ✓ di approvare le modifiche ed integrazioni al Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato con DGR n. 1558/2019 e n. 1560/2019, nei termini di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ di rinviare alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali e Forestali l'attuazione di azioni informative circa le indicazioni offerte dalle linee guida ISPRA concernenti l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M. e I.:

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

Il Presidente, nella sua veste di assessore all'Agricoltura, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste le proposte formulate ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- ✓ di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- ✓ di recepire tutti i pareri formulati da ISPRA (nota ISPRA prot. n. 40888 del 28.06.2019, nota ISPRA prot. n. 407001 del 29.07.2019 e nota ISPRA prot. n. 54682 del 20.09.2019);
- ✓ di approvare le modifiche ed integrazioni al Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato con DGR n. 1558/2019 e n. 1560/2019, nei termini di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ di rinviare alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali e Forestali l'attuazione di azioni informative circa le indicazioni offerte dalle linee guida ISPRA concernenti l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A)

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2019/2020

Vista la legge n. 157/92 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 33 del 05.07.2019;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009) prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018;
Visto il Programma venatorio regionale 2019/2020 (DGR n.1520 /2019);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
Visto l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C. n. 3/99 e s.m.i.;
Visto le DGR n. 1558/2019 e n. 1560/2019 riguardanti il Calendario Venatorio regionale 2019/2020.

La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.30 della L.R. n. 59/2017.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART.1

Stagione venatoria

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 15 settembre 2019 e termina il 29 gennaio 2020, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 6 ottobre 2019 fino a domenica 29 dicembre 2019.

L'esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/autorizzativi regionali di detti Istituti.

ART.2

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Domenica 15 settembre 2019 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di

lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 07 ottobre – 03 novembre 2019 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alle specie *ghiandaia, cornacchia grigia, gazza e colombaccio* nei giorni 1, 2, 5 e 9 febbraio 2020.

Nel periodo 12 ottobre 2019 – 19 gennaio 2020 è vietato cacciare negli uliveti in forma di rastrello in più di tre persone.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3

Attività venatoria nelle ZPS – SIC

L'attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dal 1° ottobre al 29 dicembre 2019, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2020 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

Per quanto riguarda il prelievo venatorio nei 47 SIC elencati nel R.R. n. 6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal R.R. n. 12 del 10 maggio 2017, vigono le prescrizioni contenute negli stessi.

Infine nelle 21 ZSC designate con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 luglio 2015 (G.U. n. 170 del 24 luglio 2015), nelle 35 ZSC designate con decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 marzo 2018 (G.U. n. 82 del 09.04.2018) e nell'ulteriori 24 ZSC del 28 dicembre 2018 (G.U. n. 19 del 23.01.2019), l'esercizio venatorio è disciplinato ai sensi dell'art. 2 dei precitati decreti nonché dalle disposizioni di cui al R.R. n. 28 del 22.12.2008.

ART. 4

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabile dal 15 settembre al 20 ottobre: tortora, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
- b) Specie cacciabile dal 2 Ottobre al 10 novembre: quaglia;
- c) Specie cacciabili dal 15 settembre al 29 dicembre: merlo;
- d) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre: allodola, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- e) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 19 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione;
- f) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre: beccaccino;

- g) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 30 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;
- h) Specie cacciabile dal 02 novembre al 29 gennaio: cinghiale. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento regionale. Altresì, l'eventuale prelievo in selezione è consentito secondo le disposizioni di cui al relativo regolamento regionale;
- i) Specie cacciabili dal 09 ottobre al 15 gennaio 2020: ghiandaia, cornacchia grigia e gazza con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo. Per dette specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni 1, 2, 5 e 9 febbraio 2020 unicamente da appostamento temporaneo;
- j) Specie cacciabile dal 09 ottobre al 15 gennaio 2020: colombaccio, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
Per detta specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni 1, 2, 5 e 9 febbraio 2020 unicamente da appostamento temporaneo;
- k) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 19 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- l) Specie cacciabile dal 15 settembre 2019 al 29 gennaio 2020: volpe. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento regionale;
- m) Specie cacciabile dal 06 ottobre al 31 dicembre 2019: beccaccia; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
- n) Specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 08 dicembre: lepore;
- o) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre: starna;
- p) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 30 novembre: fagiano.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 29 gennaio 2020 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola, moretta e pernice rossa.

ART. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.18 – comma 7 – Legge 157/92). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

ART. 6***Mezzi di caccia***

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

ART. 7***Carniere consentito***

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- **Selvaggina stanziale:**
n. 2 capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi a cacciatore. Per quanto attiene la starna, si consente l'abbattimento di un capo per giornata con carniere totale annuale non superiore a cinque capi per cacciatore;
- **Selvaggina migratoria:**
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni e due moriglioni), rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque pavoncelle), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest'ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie "Moriglione" i dieci capi e per la specie "Allodola" i cinquanta capi annuali. Per quanto attiene la specie "Pavoncella" il carniere totale annuale non potrà superare i 20 capi per cacciatore. Infine, per la specie "Colombaccio", limitatamente alle giornate del 01, 02, 05 e 09 febbraio 2020, il carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per cacciatore.
- **Corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia, taccola e gazza):**dieci capi giornalieri.

ART. 8***Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà***

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle guardie venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

ART. 9***Ambiti Territoriali di Caccia***

Ai sensi della L.R. 59/2017, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale. Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano confermati gli ATC rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n.234/2014.

L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in combinato con le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 3/99, così come

modificato dal R.R. n. 4/2004, nelle parti non in contrasto con la precitata normativa regionale (L.R. n. 59/2019 art. 58 comma 1).

ART.10

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2019 al 29 gennaio 2020. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dall' 11 settembre 2019 al 29 gennaio 2020. Per quest'ultimi, nelle giornate del 01 e 04 settembre 2019 nonché 1, 2, 5 e 9 febbraio 2020, è consentito l'utilizzo unicamente per attività di riporto.

Nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 29.01.2020 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 novembre 2019 al 29 gennaio 2020 è disciplinata dal relativo regolamento regionale. L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 18 agosto al 09 settembre 2019, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia*, *fagiano* e *starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B. Alle aziende agri - turistico - venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio.

ART. 11

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.20 lett. e) della L.R. 59/2017;
- e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2020. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione) dell'apposita pagina del tesserino venatorio.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all'Osservatorio Faunistico regionale l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2020.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2020 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a "Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale", causale: "Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102".

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii. nonché della L.R. n. 33/2019.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 06 ottobre 2019 e fino al 29 dicembre 2019, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 06 ottobre 2019 e fino al 29 dicembre 2019 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 29 gennaio 2020. Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 - art. 1, per l'annata venatoria 2019/2020 viene previsto, in via sperimentale, il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dal 02 ottobre 2019 e fino al 29 gennaio 2020, nei termini e modalità riportati nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio 2019/2020.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai permessi giornalieri per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel Programma Venatorio regionale 2019/2020.

Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

ART. 12

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 59/2017 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (01 febbraio - 30 agosto).

ART. 13

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 43 della stessa legge.

ART. 14

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 48 e 49 della precitata normativa regionale.



ART. 15
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii..

Il presente allegato è
composto da n. 08 fogli



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)